

Ravarino) per il periodo successivo al transitorio (di seguito, anche "Convenzione"), che qui viene integralmente richiamata;

2. che l'Autorità d'Ambito Provinciale di Modena è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia di Ambito, ai sensi della l.r. Emilia Romagna 30 giugno 2008 n. 10, e dunque anche nel rapporto derivante dalla suindicata Convenzione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato SORGEAQUA S.r.l.;
3. che, con deliberazione n. 2 del 28 marzo 2011, l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Provinciale di Modena ha disposto la riforma dell'atto di revisione del piano economico-finanziario del Gestore di cui alla precedente deliberazione assembleare n. 19 del 13.12.2010, con riferimento al quinquennio 2011-2015;
4. che con la citata deliberazione n. 2/2011, coerentemente alla riforma degli atti di revisione del piano economico-finanziario, l'Assemblea ha disposto di integrare la Convenzione stipulata tra l'Autorità e il Gestore SORGEAQUA S.r.l. nella parte relativa alle tariffe medie di riferimento e agli investimenti annui, inserendo per il periodo 2011-2015 tariffe e investimenti previsti nell'allegato 1 alla deliberazione medesima;
5. che con la stessa deliberazione n. 2/2011 l'Assemblea ha disposto, limitatamente al periodo 2011-2015, di fissare la franchigia sui volumi venduti prevista in sede di revisione tariffaria dall'art. 27 del Disciplinare tecnico, al quale l'art. 27 della Convenzione rinvia, al +/- 1% anziché al +/- 3%;
6. che nel medesimo atto l'Assemblea ha inoltre deliberato che, limitatamente al periodo 2011-2015 e nel rispetto della misura della

- franchigia stabilita come sopra al
tra volumi erogati effettivi e volumi
cumulativamente al termine del
31.12.2015, senza dar luogo all'aj
bilanciamento dei volumi di cui
Emilia Romagna n. 49/2006, prevedendo
Gestore apposito atto integrativo al
7. che con deliberazione n. 6 del
Comitato Esecutivo formulata c
13/05/2011 e modificata a seguito c
n. 15 del 06/07/2011, l'Assemblea
tipo alla Convenzione per regolare
Provinciale di Modena e il Gestore
ritenendo di fare riferimento, a parz
deliberazione n. 2/2011, a quanto p
di volumi durante il periodo regolato
regolazione e la determinazione c
integrato, prevedendo così che "Dur
nel caso si verificano scostamenti s
erogato cumulato e il valore progra
fattore di bilanciamento dei volumi
Emilia Romagna n. 49/2006";
 8. che con la suddetta deliberazione n. 6
volte citata deliberazione n. 2/2011, l'
facendo peraltro riferimento allo sche
Regione Emilia Romagna, per evitar

franchigia stabilita come sopra al precedente punto 5, il confronto tra volumi erogati effettivi e volumi previsti debba essere effettuato cumulativamente al termine del periodo regolatorio e dunque al 31.12.2015, senza dar luogo all'applicazione annuale del fattore di bilanciamento dei volumi di cui all'art. 5 del d.P.G.R. Emilia Romagna n. 49/2006, prevedendo di stipulare in tal senso con il Gestore apposito atto integrativo alla Convenzione;

7. che con deliberazione n. 6 del 20/07/2011, su proposta del Comitato Esecutivo formulata con deliberazione n. 12 del 13/05/2011 e modificata a seguito di osservazioni con deliberazione n. 15 del 06/07/2011, l'Assemblea ha approvato l'"Atto integrativo tipo alla Convenzione per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Provinciale di Modena e il Gestore del Servizio idrico Integrato", ritenendo di fare riferimento, a parziale modifica dei contenuti della deliberazione n. 2/2011, a quanto previsto, nel caso di scostamenti di volumi durante il periodo regolatorio, dal metodo regionale per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo così che "Durante il periodo di regolazione, nel caso si verificano scostamenti superiori al +/- 3% tra il volume erogato cumulato e il valore programmato cumulato, si applica il fattore di bilanciamento dei volumi di cui all'art. 5 del d.P.G.R. Emilia Romagna n. 49/2006";
8. che con la suddetta deliberazione n. 6/2011, per dar seguito alla più volte citata deliberazione n. 2/2011, l'Assemblea ha ritenuto altresì, facendo peraltro riferimento allo schema di convenzione tipo della Regione Emilia Romagna, per evitare di modificare i contratti ad



ogni modifica o revisione del Piano Economico Finanziario allegato al Piano d'Ambito, di riformulare il comma 4 dell'art. 21 e il comma 4 dell'art. 24 della Convenzione facendo riferimento agli importi indicati nel Piano Economico Finanziario allegato al Piano d'Ambito e alle sue modificazioni;

9. che pertanto si è valutato di stabilire in un atto integrativo alla Convenzione stipulata tra l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena (ora Autorità d'Ambito Provinciale di Modena) e il Gestore SORGEAQUA S.r.l. quanto disposto nelle suindicate deliberazioni assembleari n. 2 del 28 marzo 2011 e n. 6 del 20 luglio 2011 relativamente alle tariffe medie, al valore degli investimenti e alla franchigia sui volumi venduti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le Parti come individuate in premessa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Piano annuale degli investimenti

A seguito della deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 6 del 20 luglio 2011, il comma 4 dell'art. 21 (Piano annuale degli investimenti) della Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena (ora Autorità d'Ambito Provinciale di Modena) ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato SORGEAQUA S.r.l. è sostituito con il seguente:

"4. Gli importi totali annui degli investimenti (al netto dei contributi), comprensivi degli investimenti di struttura, nel periodo

di affidamento sono quelli Finanziario allegato al Piano d'Ambito e alle sue modificazioni e aggiornamenti."

Art. 3 Tariffa del servizio

A seguito della deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 28 marzo 2011, il comma 4 dell'art. 21 della Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena (ora Autorità d'Ambito Provinciale di Modena) e il Gestore del Servizio Idrico Integrato SORGEAQUA S.r.l. è sostituito con il seguente:

"4. La tariffa media applicabile nel periodo di riferimento è quella indicata nel Piano Economico Finanziario allegato al Piano d'Ambito e nelle sue modificazioni e aggiornamenti."

Art. 4 Revisione tariffaria

A seguito delle deliberazioni dell'Assemblea n. 2 del 28 marzo 2011 e n. 6 del 20 luglio 2011, le parti concordano che in sede di revisione del Disciplinare tecnico, al quale l'art. 27 della Convenzione fa riferimento, le parti concordano che in sede di revisione del Disciplinare tecnico, al quale l'art. 27 della Convenzione fa riferimento, sono previste le seguenti modifiche:

- a) la franchigia sui volumi venduti al termine del periodo di regolazione è fissata al +/- 1% anziché al +/- 3%;
- b) il confronto tra volumi erogati effettivi e volumi autorizzati, per il congruo congruaggio al termine del periodo di regolazione, deve tenere conto dei costi fissi, per l'eventuale scostamento superiore o inferiore rispetto alla tariffa di riferimento degli anni successivamente alla revisione tariffaria deve essere effettuato dall'Autorità di Ambito al termine del periodo regolatorio e dunque al 31/12/2011.

di affidamento sono quelli indicati nel Piano Economico Finanziario allegato al Piano d'Ambito e nelle sue modificazioni e aggiornamenti."

Art. 3 Tariffa del servizio


A seguito della deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 2 del 28 marzo 2011, il comma 4 dell'art. 24 (Tariffa del servizio) della Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena (ora Autorità d'Ambito Provinciale di Modena) ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato SORGEAQUA S.r.l. è sostituito con il seguente :

"4. La tariffa media applicabile nel periodo di affidamento è quella indicata nel Piano Economico Finanziario allegato al Piano d'Ambito e nelle sue modificazioni e aggiornamenti."

Art. 4 Revisione tariffaria

A seguito delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Autorità n. 2 del 28 marzo 2011 e n. 6 del 20 luglio e limitatamente al periodo 2011-2015, le parti concordano che in sede di revisione tariffaria prevista dall'art. 27 del Disciplinare tecnico, al quale l'art. 27 della Convenzione rinvia:

- a) la franchigia sui volumi venduti al termine del periodo di regolazione è fissata al +/- 1% anziché al +/- 3%;
- b) il confronto tra volumi erogati effettivi e volumi previsti ai fini del conguaglio al termine del periodo di regolazione, relativamente ai soli costi fissi, per l'eventuale scostamento superiore al +/- 1% a valere sulla tariffa di riferimento degli anni successivi prima della nuova revisione tariffaria deve essere effettuato dall'Autorità cumulativamente al termine del periodo regolatorio e dunque al 31.12.2015, al netto di



quelli che eventualmente hanno dato luogo al fattore di bilanciamento dei volumi.

Durante il periodo di regolazione, nel caso si verificano scostamenti superiori al +/- 3% tra il volume erogato cumulato e il valore programmato cumulato, si applica il fattore di bilanciamento dei volumi di cui all'art. 5 del d.P.G.R. Emilia Romagna n. 49/2006.

Art. 5 Disposizione finale


Sono fatte salve e qui richiamate tutte le condizioni indicate nella Convenzione stipulata tra l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena (ora Autorità d'Ambito Provinciale di Modena) ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato SORGEAQUA S.r.l. se non in contrasto con il presente atto integrativo.

Letto, approvato e sottoscritto nel luogo e nella data indicati in epigrafe.

Per L'Autorità d'ambito provinciale di Modena – ATO 4

Il dirigente

Ing. Marco Grana Castagnetti



Per SORGEAQUA srl

Il Presidente

(dott. Novello Lodi)

